

ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE
PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
ITS ACADEMY AGROALIMENTARE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 Gennaio 2025

Articolo 1 – Applicazione

Il presente Regolamento – adottato ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione stabilisce le norme di gestione e di funzionamento della Fondazione.

Eventuali modifiche ed integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti norme statutarie.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha la propria sede legale in Sondrio, Salita Schenardi 6, presso ITAS G. Piazzi e può avere sedi operative anche presso altre località.

Articolo 3 – Modifiche statutarie

L'attuale struttura organizzativa della Fondazione, nonché la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico potrà essere modificata su decisione dell'Assemblea dei partecipanti, in conformità con le previsioni statutarie.

L'Assemblea dei partecipanti, in conformità con quanto stabilisce lo Statuto medesimo, potrà apportare modifiche statutarie che non incidano sugli elementi essenziali della Fondazione quali la sua natura ed il perseguimento del suo scopo.

Articolo 4 – Membri della Fondazione

Ai sensi dello statuto i membri della Fondazione si distinguono in Fondatori e in Partecipanti. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono membri Fondatori i soggetti indicati nell'art. 7 dello Statuto vigente.

La cooptazione di nuovi Fondatori, a seguito di delibera a maggioranza assoluta dell'Assemblea dei partecipanti deve ritenersi come fatto eccezionale, debitamente motivato nella rilevanza del contributo apportato dal soggetto candidato al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera dell'Assemblea dei partecipanti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

a) con conferimenti in denaro *una tantum* in misura non inferiore a quella stabilita dal presente Regolamento come segue:

(i) Istituti scolastici	euro 0,00
(ii) Istituti di ricerca scientifico-tecnologica	euro 0,00
(iii) Università	euro 0,00
(iv) Enti pubblici	euro 0,00
(v) Enti di formazione accreditati	euro 1.000,00
(vi) Imprese Micro e Piccole*	euro 1.000,00
(vii) Imprese Medie*	euro 2.000,00
(viii) Imprese Grandi*	euro 4.000,00
(vii) Altri soggetti di natura privata	euro 3.000,00

***secondo la definizione Europeo di PMI e GI**

Con frequenza annuale l'entità dei suddetti conferimenti per essere ammessi come soci Partecipanti è soggetta a valutazione ed eventuale modifica del Consiglio di Amministrazione.

- b) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- c) con attività professionali di particolare rilievo.

In conformità con le previsioni dell'art. 7 dello Statuto, possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti altri soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione

Per quanto riguarda i precedenti punti b) e c), salvo specifica deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di attribuzione della qualifica di Partecipante, i contributi dovranno corrispondere a una valorizzazione di mercato non inferiore a quanto stabilito per il punto a).

Articolo 5 – Procedura per le nuove ammissioni

Tutti gli aspiranti partecipanti dovranno provvedere ad inviare apposita domanda di partecipazione da rivolgere al Presidente della Fondazione presso la sede legale della stessa. Saranno messi a disposizione degli aspiranti partecipanti il facsimile della domanda, lo Statuto della Fondazione ed il Regolamento vigente.

La domanda di ammissione in qualità di soci partecipanti o fondatori, corredata da un parere obbligatorio non vincolante espresso dal Consiglio di Amministrazione, verrà valutata dalla Assemblea dei Partecipanti, che provvederà ad effettuare la nomina dei Partecipanti o dei Fondatori in conformità alle regole statutarie ed ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.

Articolo 6 – Presidente

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo seno, a maggioranza assoluta.

Al Presidente della Fondazione spetta la legale rappresentanza della Fondazione, ai sensi dello Statuto vigente

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

I Compiti e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono definiti nell'art. 11 del vigente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Si può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti metodi (alternativamente o cumulativamente):

- (i) lettera inviata a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- (ii) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per la riunione, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- (iii) messaggio di posta elettronica certificata o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE
PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
ITS ACADEMY AGROALIMENTARE

Le convocazioni si riterranno valide se fatte almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, se fatte almeno 3 (tre) giorni di calendario prima dell'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputerà regolarmente costituita quando saranno presenti tutti i suoi componenti e, per dichiarazione del Presidente, tutti gli intervenuti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- (i) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite se è presente, personalmente o a mezzo audio/videoconferenza, almeno la maggioranza dei membri che lo costituiscono, salvo diverse indicazioni previste dallo Statuto vigente. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un membro del Consiglio di Amministrazione designato con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Su proposta del Presidente, e con il consenso della maggioranza dei membri presenti, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche soggetti non membri dello stesso. Salvo che la legge e/o lo Statuto non prevedano diversamente, le decisioni del Consiglio di Amministrazione si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario, scelto dal Presidente della seduta anche tra persone estranee alla stessa.

Il verbale deve essere redatto nei tempi tecnici necessari e, salvo che non vi siano obblighi di deposito o pubblicazione, verrà approvato entro e non oltre la data della seduta immediatamente successiva. È comunque ritenuto approvato il verbale in assenza di osservazioni alla bozza visionata da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla seduta a cui esso si riferisce.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni qualora abbiano un interesse personale connesso all'argomento oggetto di trattazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e da regolamentazioni interne.

In caso di decadenza, revoca, dimissioni o grave impedimento di un membro del Consiglio di Amministrazione alla sua sostituzione dovrà provvedersi secondo quanto previsto dallo statuto in tema di nomine.

Su proposta del Presidente, e con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche soggetti non membri dello stesso.

Articolo 8 – Assemblea dei Partecipanti

I compiti e le funzioni dell'Assemblea dei partecipanti sono definiti dall'art. 12 dello Statuto
L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Presidente può convocare l'Assemblea quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Fondatori.

Si può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti metodi (alternativamente o cumulativamente):

- (i) lettera inviata a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- (ii) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per la riunione, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- (iii) messaggio di posta elettronica certificata o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Le convocazioni si riterranno valide se fatte almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che potrà avvenire solo in un giorno diverso.

Le Assemblee possono svolgersi anche fuori dalla sede legale, purché in Italia.

Possono partecipare all'assemblea:

- in caso di enti, società e persone giuridiche in genere: i legali rappresentanti pro tempore ovvero la persona indicata in apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dell'ente;
- in caso di persone fisiche: il soggetto stesso ovvero la persona indicata in apposita delega.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Fondatori e Partecipanti della Fondazione; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo che lo Statuto non preveda quorum costitutivi rafforzati.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti intervenuti sia personalmente che a mezzo delega fatte salve le deliberazioni per cui sono richiesti i quorum rafforzati previsti dall'art. 12 dello Statuto. Ogni socio in assemblea ha diritto al voto in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 12 dello Statuto. Tale principio è valido anche in caso di delega con peso pari a quello del delegante.

Delle adunanze dell'Assemblea dei partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un membro che, per quell'adunanza, è stato designato segretario. Il verbale deve essere redatto nei tempi tecnici necessari e sarà ritenuto approvato in assenza di osservazioni alla bozza visionata da parte dei membri presenti alla seduta a cui esso si riferisce.

Articolo 9 – Comitato Tecnico Scientifico

I compiti e le funzioni del Comitato Tecnico Scientifico sono definiti nell'art. 13 dello Statuto vigente. Il CTS può avvalersi, quando ritenuto necessario, anche dell'apporto temporaneo di altri esperti chiamati a collaborare.

Articolo 10 – Competenza residuale

L'organo a competenza generale e residuale della Fondazione è il Consiglio di Amministrazione, che delibera su tutte le materie che non risultano assegnate ad altro organo dallo Statuto.

Articolo 11 – Organigramma

Il Consiglio di Amministrazione approva l'organigramma della Fondazione per assicurarne la funzionalità. Nell'organigramma il Consiglio di Amministrazione deve prevedere il Direttore.

Articolo 12 – Compiti e funzioni del Direttore

Per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività della Fondazione vengono attribuite al Direttore, da parte del Consiglio di Amministrazione, ferme in ogni caso le competenze riservate dalla legge e dallo statuto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei Partecipanti nella sua collegialità, deleghe e conseguenti poteri di firma.

Articolo 13 – Domicilio

Il domicilio legale, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuate comunicazioni o avvisi per ogni rapporto con la Fondazione è quello risultante dall'atto costitutivo o, successivamente, comunicati formalmente alla Fondazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che consenta di avere la prova di ricevimento. Sarà onere dell'interessato comunicare alla Fondazione ogni cambiamento dei propri dati.

Articolo 14 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le clausole statutarie e la disciplina civilistica.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.